



COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011 (SPESOMETRO)

Come noto, entro il prossimo **30/04/2012** devono essere comunicate in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nel **2011 rilevanti ai fini IVA** di importo **pari o superiore a € 3.000** ovvero **€ 3.600** (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Si evidenzia inoltre che con comunicato stampa del 5 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue:

- per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini iva, relative all'anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato record disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ossia il tracciato già utilizzato per la comunicazione delle operazioni relative al 2010;
- il software di trasmissione è stato "opportunamente" modificato **consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.**

Considerata l'imminente scadenza, qualora vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per l'invio telematico della comunicazione in oggetto, che come da mandato specifico verrà trasmesso all'Amministrazione Finanziaria secondo la modalità "***predisposto dal contribuente***". siete pregati di inviare il file nel formato con estensione TXT oppure ECF (*se file telematico*), o altro formato idoneo all'invio, entro e non oltre **mercoledì 18 aprile c.a.**. **In caso contrario lo Studio è ritenuto manlevato sin d'ora dell'eventuale mancato invio entro i termini di Legge.**

Riassumendo in sintesi l'obbligo in oggetto:

✓ **SOGGETTI OBBLIGATI**

L'obbligo in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) compresi:

- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;



- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 usufruendo dell'esonerazione dagli adempimenti IVA;
- i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.

L'Agenzia ha precisato altresì che i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 116, Legge n. 244/2007 sono "esonerati dall'obbligo di comunicazione".

✓ **OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE**

La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute:

1. rilevanti ai fini IVA;
2. documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
3. i cui corrispettivi in base a quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a €3.000 / € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione (dall'1.7.2011).

In particolare l'Agenzia ha evidenziato che l'adempimento in esame riguarda le operazioni:

- rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori);
- rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia a consumatori finali (compresi imprese / lavoratori autonomi che hanno acquistato beni non rientranti nell'attività d'impresa / lavoro autonomo);

Sono rilevanti ai fini IVA le operazioni:

- imponibili;
- non imponibili in caso di cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72;
- esenti ex art. 10, DPR n. 633/72.



Sono **escluse** dall'adempimento in esame, le **operazioni fuori campo** di applicazione dell'IVA per le quali **non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale**.

Da ciò deriva quindi anche che **"non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia"**.

L'Agenzia precisa inoltre che **vanno comunicate anche** le operazioni:

- soggette al **regime del margine**;
- per le quali si **applica il "reverse charge"**;
- consistenti nella **cessione gratuita o destinazione a finalità estranee all'impresa** di beni che formano oggetto dell'attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72.

CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI

Al fine di determinare il **superamento o meno della soglia**, in presenza di:

- **contratti dai quali derivano pagamenti periodici** (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, ecc.) va fatto riferimento ai **corrispettivi relativi ad un intero anno solare**;
- **contratti tra loro collegati**, va fatto riferimento al **corrispettivo relativo all'intera operazione** nel suo complesso.

✓ **OPERAZIONI ESCLUSE**

Sono **escluse** dalla comunicazione in esame:

1. le **importazioni**;
2. le **esportazioni** ex art. 8, comma 1, **lett. a) e b)**, DPR n. 633/72, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della bolletta doganale.
3. le **cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list"** individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001, in quanto già oggetto di monitoraggio con gli specifici elenchi;
4. **le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, acqua, gas, ecc.).
5. **le operazioni effettuate nei confronti di privati** (non soggetti passivi IVA) se il **pagamento del corrispettivo è avvenuto mediante carte di credito, di**



debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. Sul punto la citata Circolare n. 24/E ha precisato che in presenza di pagamento effettuato con carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione;

6. **le operazioni effettuate/ricevute in ambito UE**, in quanto risultano già "monitorate" dall'Agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra;
7. i passaggi interni di beni documentati da fattura.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, per un maggior approfondimento in merito, Vi rimandiamo alle ns. precedenti circolari, in particolare a quelle di gennaio e marzo 2012.

Contratti collegati	In presenza di 2 contratti collegati tra loro, singolarmente di importo inferiore al limite (ad esempio, € 2.000 ciascuno), anche se stipulati in 2 anni diversi , al fine di verificare il limite di € 3.000/3.600 è necessario considerare il valore complessivo . In particolare, quale modalità di pagamento di detti importi va indicato il codice "2 = importo frazionato".
Contratti con corrispettivi periodici	In caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc. dai quali, nell'anno, derivano corrispettivi di importo pari/superiore al limite, è prevista la comunicazione dell'importo complessivo a prescindere dalle modalità di pagamento (frazionato o in unica tranche), indicando, quale " <i>data dell'operazione</i> " la data dell'ultima operazione effettuata/ricevuta nell'anno di riferimento. Se più agevole, è possibile comunicare ogni singola operazione.
Data dell'operazione precedente a quella di registrazione	La " <i>data dell'operazione</i> " da indicare negli elenchi è normalmente la data di registrazione della relativa fattura. Il contribuente può tuttavia scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione. Da tale scelta può quindi derivare che la data riportata nell'elenco sia relativa all'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco stesso. Così, ad esempio, per le fatture differite emesse entro il 16.1.2012 per cessioni effettuate a dicembre 2011, nell'elenco per il 2012 potrà risultare: - l'anno "2012", avendo scelto la data di registrazione quale " <i>data dell'operazione</i> "; - l'anno "2011" avendo scelto la data di effettuazione quale " <i>data dell'operazione</i> ". L'Agenzia specifica infatti che " <i>il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell'anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione</i> ".
Operazioni con applicazione del reverse charge	Per le operazioni assoggettate al reverse charge (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali con opzione imponibilità, ecc.) nelle quali l'imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall'acquirente / committente, la rilevanza ai fini dell'elenco va verificata con riferimento al limite di € 3.000 .



Cessioni con fattura differita	Con riferimento alle cessioni documentate da più ddt (o da altro documento equipollente) riepilogate in un'unica fattura differita, al fine di verificare il superamento del limite di € 3.000 va considerata esclusivamente la fattura riepilogativa differita (e non ogni singola operazione documentata da ddt). Tale fattura va intesa <i>“come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione”</i> . Come chiarito nella citata Circolare n. 28/E, nel campo <i>“data dell'operazione”</i> va <i>“indicata la data di registrazione dell'operazione ...”</i> , la quale è pertanto rappresentata dalla data della fattura differita.
Fatture riepilogative di più operazioni di diversa tipologia	Se in una fattura sono presenti più operazioni di diversa natura (cessioni e prestazioni di servizi, accessorie / non accessorie), la fattura va comunicata se il totale delle operazioni è di importo pari o superiore al limite di € 3.000. La “tipologia della operazione” (1 = cessione di beni, 2 = prestazione di servizi) da indicare è quella prevalente .
Servizi accessori a importazioni / esportazioni, operazioni Ue	Le prestazioni accessorie ad un'importazione/ esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate nell'elenco se di importo pari/superiore a € 3.000. Per la verifica di tale limite non vanno considerate le spese escluse IVA ex art. 15, DPR n. 633/72, quali, ad esempio, i diritti doganali.
Prestazioni ricevute da società di leasing ed operatori che effettuano noleggio e/o locazione	I soggetti utilizzatori devono ricomprendere nell'elenco clienti - fornitori i dati dei beni utilizzati in leasing / noleggio / locazione . Infatti <i>“l'esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo”</i> .
Contratti di compravendita di immobili	Sono escluse dall'elenco clienti - fornitori le fatture d'acconto e saldo emesse da un'impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno . Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell'anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare .
Codici fiscali errati	In presenza di un codice fiscale errato che blocca l'invio del file relativo alla comunicazione dei beni in leasing / noleggio / locazione e all'elenco clienti - fornitori va eliminata la relativa posizione. Per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l'intermediario.
Contratto di fornitura di servizi contabili e amministrativi	La fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali può essere effettuata sulla base di un unico contratto ovvero di più contratti che prevedono l'erogazione di diversi servizi (ad esempio, tenuta della contabilità, compilazione cedolini paga, redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali) per una durata prestabilita (ad esempio, annuale). I correlati corrispettivi possono essere individuati in base al numero delle registrazioni e sono addebitati e fatturati con cadenza periodica (ad esempio, mensile o trimestrale). Tali contratti vanno considerati “contratti collegati” e quale <i>“Modalità di pagamento”</i> va utilizzato il codice “3” .



Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a SAL	<p>In edilizia sono frequenti i contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL).</p> <p>In merito è possibile che:</p> <p>a) il contratto abbia una durata che rientra nello stesso anno. In tal caso ai fini dell'elenco clienti - fornitori è rilevante il corrispettivo indicato nel contratto. Se lo stesso supera il limite previsto rilevano le operazioni effettivamente effettuate e registrate nell'anno, anche se di importo inferiore a tale limite (il codice "Modalità di pagamento" è "3");</p> <p>b) il contratto abbia una durata che comprende 2 anni (ad esempio, contratto stipulato a settembre 2011 con durata fino ad aprile 2012) e prevede un corrispettivo pari o superiore al limite previsto.</p> <p>In tal caso va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• non è possibile individuare il corrispettivo dovuto nell'anno;• il contratto può prevedere la fatturazione a SAL (stato avanzamento lavori). <p>Se non è possibile individuare il corrispettivo relativo all'anno l'elenco clienti - fornitori va trasmesso con riferimento al corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto se è "sopra soglia" a prescindere dalla presenza o meno di SAL.</p>
Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato	<p>Nell'elenco clienti - fornitori vanno comunicate, tra l'altro, le operazioni relative ai contratti a corrispettivi periodici se il relativo corrispettivo annuale è pari o superiore al limite previsto (€ 3.000 / 3.600).</p> <p>Se il contratto non prevede l'importo annuo va fatto riferimento ai "<i>corrispettivi annui dovuti in un anno solare</i>".</p> <p>Tra i contratti a corrispettivi periodici con importo annuo indeterminato, vanno ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contratto di agenzia, nel quale la percentuale stabilita per le provvigioni è determinata alla conclusione dell'operazione di intermediazione;• il contratto di assistenza periodica delle fotocopiatrici, dove, salvo l'intervento di assistenza eseguito periodicamente o a chiamata, il corrispettivo è determinato in base al numero delle fotocopie eseguite;• i contratti di affidamento di servizi continuativi (ad esempio, prestazioni di trasporto merci) per i quali sono previsti corrispettivi in base ai beni trasportati, piuttosto che in base alle percorrenze eseguite.
Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73	<p>Sono escluse dall'obbligo in esame le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73.</p> <p>L'esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi "<i>per la quasi totalità delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria</i>", tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modd. Intra.</p> <p>Fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la <u>natura soggettiva dell'esonero</u>.</p>



Rapporti continuativi tra imprese	<p>Nel Documento 22.12.2011 l'Agenzia aveva trattato il caso inerente i rapporti continuativi tra imprese fornendo il seguente chiarimento:</p> <p><i>“D) Rapporti continuativi tra imprese - Si verifica spesso il caso di rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate. Ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, imprese di imbiancatura, ecc che effettuano acquisti ripetuti nel corso dell'anno presso lo stesso fornitore «di fiducia»;</i>- <i>imprese che operano conto terzi, ad esempio, nei settori della meccanica o dell'abbigliamento hanno di frequente rapporti con lo stesso committente o, in altri casi, al massimo con 2/3 committenti, da cui ricevono in modo continuativo commesse per l'esecuzione di diversi quantitativi di beni lavorati. In particolare si deve anche considerare che spesso le diverse commesse vengono svolte in contemporanea, con l'emissione di un'unica fattura periodica mensile per ogni lavorazione eseguita nel mese stesso.</i> <p><i>Si ritiene che in questi casi si possa rientrare nel concetto di contratti collegati.</i></p> <p><i>La comunicazione si esegue se l'importo complessivo dei contratti supera il limite soglia, con il codice modalità di pagamento 2.</i></p> <p><i>Si chiede conferma.</i></p> <p><i>R) Si, per gli esempi fatti, si conferma che la comunicazione è da effettuarsi se l'importo complessivo dei contratti risulta non inferiore alla soglia di rilevanza.”</i></p> <p>Alla richiesta di specificare se il fatto di intrattenere rapporti continuativi con il medesimo fornitore / cliente “è sufficiente a creare un collegamento fra tutte le operazioni effettuate in corso d'anno” l'Agenzia rivedendo la propria posizione ha precisato che <i>“la stessa si riferiva agli esempi fatti ... al secondo punto del quesito, in cui vi era un chiaro riferimento a documenti di acquisto riepilogativi emessi o ricevuti a fine mese”</i>.</p> <p>Tale particolarità consente di equiparare i casi sopra descritti alle forniture regolate tramite “contratti formalizzati” oppure “ordini di valore prestabilito”. Relativamente al caso descritto nel <u>primo punto</u> (acquisti ripetuti presso il fornitore “di fiducia”), l'Agenzia precisa che per poter sussistere il collegamento è necessaria la presenza di un contratto.</p> <p>Diversamente, le operazioni poste in essere “senza alcun legame tra loro” non identificano un'ipotesi di contratti collegati e pertanto l'obbligo della comunicazione dell'elenco clienti - fornitori riguarda soltanto le “operazioni di valore unitario oltre la soglia di rilevanza”.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si può concludere che nel caso di “rapporti continuativi tra imprese” è necessario distinguere le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presenza di un contratto (scritto o, come evidenziato nella citata Circolare n. 28/E, quesito 2.2, anche concluso verbalmente), in base al quale tutte le forniture effettuate nell'anno possono essere considerate “collegate”. In tal caso va verificato il superamento o meno del limite dell'importo complessivo delle fatture. Sono equiparati al contratto gli “ordini di valore prestabilito”;b) assenza del contratto, ossia di un accordo che impegna le parti ad un rapporto continuativo. In tal caso le singole operazioni (o meglio le singole fatture) sono considerate autonome e pertanto la verifica del superamento o meno del limite va effettuata singolarmente, così come desumibile dalla risposta al citato quesito 2.2.
--	--

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.